

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Direzione Generale

Prot. n. 85958 Pos. 11 9 3 Cagliari, 04/12/2012

All'O.S. SAF

A tutto il personale dipendente tramite URP

Riscontro articolo su sito SAF "Mobilità del personale..." Oggetto:

Si è preso atto con rammarico del testo dell'articolo in oggetto, riguardante l'esito di un contenzioso nato da una procedura di mobilità straordinaria del 2009/2010.

Spiace constatare che, pur non conoscendo le motivazioni della sentenza, come lo stesso autore del testo ammette, tuttavia non vi è scrupolo a descrivere in blocco la dirigenza del Corpo come affetta da "presunzione", "incapacità", "personalismi", "volontà di gestire in modo autoritario e personalistico il CFVA", terminologia non certo coerente con l'orientamento alla lealtà, correttezza e buona fede che deve improntare i rapporti reciproci fra personale e dirigenza e non unicamente le azioni e decisioni del datore di lavoro.

A beneficio della trasparenza, giova evidenziare proprio il contenuto motivazionale della sentenza, che annulla il provvedimento del Comandante pro tempore, nella parte in cui aveva attribuito il diritto al trasferimento presso la sede contesa ad un dipendente titolare dei benefici della legge 104/1992, in quanto tali benefici gli erano stati riconosciuti non entro la data di pubblicazione del bando, come era effettivamente previsto nel bando stesso, ma nell'ultimo giorno disponibile per presentare la domanda.

Tale dipendente era stato preferito nel trasferimento poiché si trovava in una situazione di dimostrata incompatibilità ambientale con la sede alternativa, svolgendo in quella sede un incarico politico come assessore. Incompatibilità poi confermata da successivi eventi.





Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Direzione Generale

Il Comandante pro tempore aveva ritenuto che nessun danno potesse essere patito dal dipendente "sacrificato" in quanto entrambe le sedi, sia quella richiesta¹ sia quella non voluta, si trovano nello stesso Comune.

L'articolo del SAF è dunque affetto da due rilevanti mistificazioni, tendenti ad addebitare allo scrivente il fatto che *"le regole sono state interpretate ed adattate in funzione dell'obiettivo (non sempre nobile) che il dirigente vuole raggiungere".*

La prima consiste nello stigmatizzare l'operato del sottoscritto, in conseguenza di un atto firmato dal Comandante che lo ha preceduto.

La seconda, più grave, interpreta l'annullamento da parte dell'AG di un atto basato su un errato bilanciamento fra due diritti vantati da altrettanti dipendenti ai sensi della L104/92, come un atto "autoritario e personalistico".

Il sottoscritto non è mai risultato soccombente in contenziosi nanti il Giudice del Lavoro; ove tuttavia ciò dovesse avvenire in futuro e qualsivoglia Organizzazione Sindacale ravvisasse in buona fede che lo scrivente avesse contestualmente integrato denegati obiettivi illeciti ovvero danni erariali, invito con energia e fermezza a rappresentare il tutto direttamente alle Autorità Giudiziarie competenti.

Infatti, la medesima onestà che mi permette di non pretendere di essere infallibile, mi consente di escludere categoricamente dal mio operato qualsivoglia fine, diverso dal perseguimento dell'interesse pubblico.

Si coglie l'occasione per riconoscere l'impegno e la dedizione di tutto il personale del CFVA, Agenti, Sottufficiali, Ufficiali e Dirigenti, per la cura dei delicati interessi pubblici affidati e si auspica l'affermarsi e il consolidarsi di uno spirito di Corpo e non di Area.

Distinti saluti.

II Comandante Dr./Carlo Masnata

¹ nonostante il bando avesse espressamente previsto che ai titolari dei benefici della legge 104 non era data la possibilità chiedere una sede, ma che sarebbero stati assegnati alla sede disponibile più vicina al domicilio dell'assistito, come disposto dalla legge